


Provincia di Savona
COMUNE DI ANDORA



PIANO URBANISTICO COMUNALE

il Sindaco
 Dott. Mauro Demichelis

il Responsabile settore Urbanistica
 arch. Paolo Ghione

estensori:

responsabile progettazione
 arch. PierGiorgio CASTELLARI
 arch. Paolo DI DONATO
 avv. Paolo GAGGERO
 agronomo Danilo POLLERO
 geologo Alessandro SCARPATI

redatori variante:

arch. Paolo Ghione
 arch. Antonella Nalbone

collaboratori:

arch. Francesco Laiolo
 arch. Antonella Marino
 arch. Cristina Meneghini
 Lorenzo Zaccarini

oggetto:

NORME RELATIVE ALL'ASSETTO VEGETAZIONALE

varainte dicembre 2017

TESTO DEFINITIVO

elaborato

data:

dicembre 2017

scala

008-015

percorso file: archivio su server /utente base/ 004-014-comune di Andora/ definitivo/
 CONSEGNE/ Definitivo 04-06-08/
 An-TB1-B2-B4ab-B8ab-B9ab-schede-04giu08.dwg

rev. _____
 rev. _____
 rev. _____
 rev. _____

motivo _____
 motivo _____
 motivo _____
 motivo _____

redatto _____

corretto _____

approvato _____

NORME VEGETAZIONALE	RELATIVE	ALL'ASSETTO
------------------------	----------	-------------

1. NORMATIVA SUL TERRITORIO
EXTRAURBANO

2. NORME PER AREE PROTETTE

3. NORMATIVA SUL VERDE URBANO

4. NORMATIVA IMPIANTI SERRICOLI

1.NORMATIVA EXTRAURBANO

SUL

TERRITORIO

La normativa sugli interventi in territorio extraurbano fa riferimento al P.T.C.P., alla Legge Forestale regionale 4/99, al Regolamento di Polizia Forestale, al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed alle norme generali della Legislazione nazionale e regionale in materia.

Definizione di bosco (art. 2 L.R. 4/99)

Agli effetti della legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo pertanto non sono da considerarsi bosco:

- Gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui sopra hanno una superficie inferiore al mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini.
- Gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di 15 anni;
- I prati e pascoli erborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50% della loro superficie;
- I castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati;
- Le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, fiore, fronda, legno;
- I filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani.

Quando sugli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di 15 anni ma incolti da oltre 5 anni, si insedia una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione e con le modalità indicate nel comma 5 dell'art.47 della sopraccitata legge.

Per la riduzione della superficie boscata di cui sopra (ex coltivi) è necessario espletare le formalità legate al Vincolo Idrogeologico presso la Comunità Montana di competenza espresse nella succitata Legge Forestale 4/99 all'art. 35 e successivi,

previo progetto da presentarsi a cura di tecnico abilitato.

Sono fatti salvi dalle autorizzazioni di legge gli interventi previsti dall'art. 152 comma 1 lettera b del D.L. 490/99

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco o da altre avversità meteoriche.

Nei boschi colpiti dal fuoco o da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del legname delle piante morte.

In tali boschi è vietato il taglio a scopo commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie ed in particolare di erica, corbezzolo, fillirea, alaterno, ginestra, mirto, lentisco per 5 anni.

I proprietari singoli od associati e gli Enti Pubblici possono provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco anche con il contributo previsto dall'art.19 della Legge Forestale 4/99.

Norme per i boschi percorsi da incendio.

Le zone boscate, comprese nel piano regionale per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo, distrutte dal fuoco, non possono avere una disciplina urbanistica diversa da quella vigente al momento dell'incendio qualora questa comporti lo sfruttamento edificatorio delle aree distrutte o danneggiate dal fuoco, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche od opere volte all'antincendio boschivo nonchè per la realizzazione di impianti tecnologici, in condotta o in cavo, anche se realizzati da soggetti privati.

Ai fini dell'applicazione della legge tutti i boschi sono da considerarsi compresi nel "Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo".

Gli interventi di riduzione della superficie boscata sono sottoposti a PdC corredato da relazione paesaggistica.

2. NORME PER AREE PROTETTE

Per tutte le aree comprese nel sistema delle aree di interesse naturalistico ed ambientale valgono i vincoli e forme di tutela previsti dalle seguenti leggi e normative:

Vincolo idrogeologico

Vincolo paesistico L. 431/85 e L. 1497/39

Sito fauna minore

Limitazioni previste dal Piano Faunistico Venatorio

Regime normativo dei vari P.T.C.P.L

L'abbattimento del PINUS PINASTER o PINO MARITTIMO è circoscritto ai casi in cui le piante risultino particolarmente sofferenti a causa del passaggio del fuoco o dagli attacchi di cocciniglia; in ogni caso il progetto deve essere corredato da una " valutazione di incidenza.

3. NORMATIVA SUL VERDE URBANO

Le norme previste hanno lo scopo di salvaguardare e migliorare la qualità del territorio urbano, tenuto conto delle importanti funzioni sociali che il verde, pubblico e privato, riveste. Tali norme si applicano all'interno del tessuto urbano (specificare le zone di PUC) mentre per il territorio extraurbano si fa riferimento al PTCP, alla Legge Regionale n.4/99 e successivi, al regolamento di Polizia Forestale ed alle norme generali della legislazione nazionale e regionale in materia.

Articolo 1

Sono oggetto di queste norme:

- gli alberi con un diametro di fusto, misurato a 130 centimetri dal suolo, superiore a cm. 10; ovvero, nel caso in cui più tronchi si dipartono dallo stesso ceppo, quando almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm. 5, sempre misurato a 1,3 metri dal suolo;
- gli alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, corbezzolo, arancio amaro, quando il diametro del tronco è pari o superiore a 6 cm. sempre misurato a 1,3 metri dal suolo e le palme di qualsiasi specie quando l'altezza dello stipite è superiore a m. 1,00.
- gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto successivamente.

Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le piante da frutto a scopi produttivi, nonché le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o poste sotto il diretto controllo del C.F.S. e del competente Assessorato Provinciale.

Articolo 2

Per quanto riguarda le piante considerate infestanti, quali la Robinia pseudoacacia, l'Ailanthus altissima e la Amorpha fruticosa, così come pure per piante inadatte quali

il pino marittimo (*Pinus pinaster*) e l'abete di natale (*Picea excelsa*) è consigliato l'abbattimento e la sostituzione con essenze comprese nell'elenco riportato nel successivo articolo 16.

Articolo 3

E' vietata, senza specifica autorizzazione da richiedere al competente ufficio comunale, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi di cui al precedente articolo 1. L'autorizzazione sarà rilasciata in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi stabilità, pericolo di tenuta, ~~intervento edilizio~~, motivati problemi per strutture o proprietà confinanti, motivati pericoli per l'incolumità di cose o persone. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere corredate da perizia tecnico-agronomica che ne comprovi la necessità.

L'autorizzazione all'abbattimento ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio e dovrà essere data comunicazione contenente documentazione fotografica della fine dei lavori di abbattimento ed eventuali nuove messe a dimora.

Articolo 4

Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e conservative, purché eseguite a regola d'arte, in periodo di riposo vegetativo o comunque idoneo, con attrezzi adeguati.

Articolo 5

Sono considerati danneggiamenti dell'apparato radicale e della chioma degli alberi i seguenti interventi:

- sramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle piante da adulte;
- capitozzature;
- effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per l'integrità dell'albero in ragione di specie ed età.
- Pavimentazione con materiale impermeabile a meno di cm. 50 dal tronco.
- Deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di sostanze tossiche ai vegetali.
- Asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici se non finalizzata alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta.

Articolo 6

Sono fatti salvi gli interventi oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ovvero urgenti e necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o cose. Questi potranno essere eseguiti sotto la

responsabilità personale del proprietario o del committente, che, dichiarando l'esistenza del pericolo, darà segnalazione dei lavori al Sindaco entro tre giorni dall'inizio di essi, corredata da relazione e documentazione fotografica comprovante l'effettiva situazione di pericolosità.

Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere corredata da perizia tecnico-agronomica che ne comprovi la necessità.

Articolo 7

Nel caso di abbattimenti avvenuti per i motivi di cui al precedente articolo 6, ovvero per interventi di ristrutturazione vegetale comunque autorizzati dagli organi competenti, il Comune dovrà indicare se e in quali termini si potrà procedere alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, a cui dovrà provvedere l'interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di alberi della stessa specie o di altre specie contenute nell'elenco di cui al successivo art. 16, salvo diverse prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La posa a dimora dovrà avvenire secondo un progetto approvato dal Comune nelle forme previste di cui al successivo art. 9. L'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento, in caso di mancato attecchimento, si fa obbligo di nuovo impianto.

Articolo 7 bis

Nel caso di abbattimento di piante morte le stesse potranno essere abbattute previa presentazione di comunicazione corredata da documentazione fotografica e di impegno alla sostituzione delle piante soppresse con piantumazione in eguale numero di nuove essenze di cui all'art. 16 del presente elaborato, e con obbligo di comunicazione dell'avvenuta messa a dimora, fatta salva l'eventualità dell'impossibilità al reimpianto di nuove essenze, dimostrata con relazione a firma di un tecnico abilitato.

Articolo 8

Gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del presente articolo e tutte le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi, che prevedano la realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all'esame della Commissione Igienico Edilizia Integrata.

Articolo 9

Il progetto della sistemazione a verde, in scala adeguata (1:200 o 1:500), dovrà

essere accompagnato da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:

- a) • il rilievo della vegetazione esistente comprendente:
- b) • numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo, e stato fitosanitario delle alberature esistenti;
- c) • l'indicazione delle eventuali piante da abbattere;
- d) • la sistemazione definitiva dell'area di progetto;
- e) • le modalità di esecuzione dei lavori e in linea di massima le necessità per il mantenimento dell'area;
- f) • l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
- g) • la conformità al presente Piano, la conformità al presente Regolamento ed, in particolare, al presente articolo.

Articolo 10

Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio. Nel caso di nuovi interventi edilizi le caratteristiche degli edifici e il loro posizionamento dovrebbero:

- salvaguardare il più possibile la vegetazione esistente sostituendo piante malate o con problemi di stabilità;
- qualora fosse necessario l'abbattimento di alcune piante privilegiare quelle di maggior pregio naturalistico favorendo le angiosperme rispetto alle conifere, quindi il maggior pregio estetico, la salubrità e la stabilità;
- ripristinare eventuali sistemazioni agrarie abbandonate.

Articolo 11

Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo, lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stazionario e l'esposizione.

Articolo 12

Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie e detriti di qualsiasi genere.

Articolo 13

Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da

garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (artt. 892-899) e del Codice della Strada.

Articolo 14

Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate

Articolo 15

La scelta della specie da impiegare dovrà essere eseguita di norma tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 16, a meno che non si intendano ricreare ambienti esotici di pregio estetico o valore scientifico. Si eviterà pertanto, di norma, l'introduzione di specie esotiche o inadatte al clima nonché di piante invadenti o infestanti.

Articolo 16

Ai fini del presente articolo si riporta un elenco delle specie vegetali consigliate per il territorio comunale di Andora, a meno che non si intendano ricreare se possibile ambienti esotici di pregio estetico o di valore scientifico. Si dovrà evitare pertanto, di norma, l'introduzione di specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti.

Nome Scientifico	Nome Comune
1) <i>Acacia dealbata</i>	mimosa
2) <i>Alnus glutinosa</i>	ontano
3) <i>Arbutus unedo</i>	corbezzolo
4) <i>Azalea spp.</i>	
5) <i>Berberis spp.</i>	
6) <i>Brabea arnata</i>	
7) <i>Buxus sempervirens</i>	bosso
8) <i>Camelia spp.</i>	
9) <i>Castanea sativa</i>	castagna
10) <i>Celtis australis</i>	bagolaro
11) <i>Ceratonia siliqua</i>	carrubo
12) <i>Cercis siliquastrum</i>	albero di Giuda
13) <i>Chamaerops humilis</i>	palma nana
14) <i>Cistus spp.</i>	
15) <i>Citrus spp e altri generi</i>	agrumi
16) <i>Cornus mas</i>	corniolo
17) <i>Corylus avellana</i>	nocciolo
18) <i>Cotoneaster spp.</i>	
19) <i>Crataegus levigata</i>	biancospino
20) <i>Crataegus inonogyna</i>	biancospino
21) <i>Crataegus x carrierei</i>	cratego
22) <i>Cupressus sempervirens</i>	cipresso

23) <i>Cycas revoluta</i>	
24) <i>Cytisus</i> spp.	ginestrino
25) <i>Diospyros kaki</i>	caco
26) <i>Eleagnus</i> spp.	
27) <i>Eleagnus x ebbingei</i>	eleagno
28) <i>Eriobotrya japonica</i>	nepolo
29) <i>Euonymus europea</i>	cappello di prete/evonimo
30) <i>Fagus selvatica</i>	Faggio comune
31) <i>Ficus carica</i>	fico
32) <i>Fraxinus excelsior</i>	frassino
33) <i>Fraxinus ornus</i>	orniello
34) <i>Gardenia</i> spp.	
35) <i>Genista</i> spp.	ginestra
36) <i>Hibiscus</i> spp.	ibisco
37) <i>Ilex aquifolium</i>	agrifoglio
38) <i>Ilex</i> spp.	agrifogli
39) <i>Jubea chilensis</i>	
40) <i>Juglans regia</i>	noce
41) <i>Juniperus communis</i>	ginepro
42) <i>Juniperus</i> spp.	ginepri
43) <i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo
44) <i>Laurus nobilis</i>	alloro
45) <i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro
46) <i>Myrtus</i> spp.	mirto
47) <i>Nerium oleander</i>	oleandro
48) <i>Olea europea</i>	olivo
49) <i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
50) <i>Phoenix canariensis</i>	palma da datteri delle Canarie
51) <i>Phoenix dactylifera</i>	palma da datteri
52) <i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo
53) <i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo
54) <i>Pinus pinea</i>	pino domestico/pino da pinoli
55) <i>Pistacia lentiscus</i>	pistacchio
56) <i>Pittosporum tobira</i>	pittosforo
57) <i>Platanus acerifolia</i>	platano
58) <i>Plumbago</i> spp.	
59) <i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
60) <i>Prunus avium</i>	ciliegio
61) <i>Prunus mahaleb</i>	
62) <i>Punica granatum</i>	melograno
63) <i>Pyracantha</i> spp.	
64) <i>Quercus coccifera</i>	quercia spinosa
65) <i>Quercus ilex</i>	leccio
66) <i>Quercus pubescens</i>	roverella
67) <i>Quercus suber</i>	quercia da sughero
68) <i>Rosa</i> spp.	
69) <i>Rosmarinus officinalis</i>	rosmarino
70) <i>Salix caprea</i>	salice

71) Sorbus aria	sorbo montano
72) Spartium junceum	ginestra
73) Tamarix gallica	tamerice
74) Taxus baccata	tasso
75) Teucrium fruticans	
76) Teucrium cordata	tiglio
77) Teurium fortunei	
78) Viburnum lantana	lentaggine
79) Viburnum opulus	
80) Viburnum tinus	viburno
81) Washingtonia filifera	
82) Washingtonia robusta	
83) Yucca spp.	
84) Eucaliptus spp.	

Articolo 17

Al fine delle funzioni igieniche e per la sicurezza, onde evitare il pericolo di incendi, tutte le aree verdi urbane pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia.

Articolo 18

Per eventuali inottemperanze al presente articolo verranno applicate le seguenti sanzioni:

Per il danneggiamento della chioma, del tronco, delle radici degli alberi di cui al precedente comma 3, punti a), b), c), una sanzione da euro 150,00 ad euro 1.500,00 a pianta;

Per l'abbattimento senza autorizzazione degli alberi di cui al precedente comma 3, punti a), b), c), ovvero per la mancata piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, una sanzione da euro 250,00 ad euro 2.500,00 a pianta;

Per la mancata effettuazione annualmente degli essenziali interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi urbane a seguito di ingiunzione, verrà provveduto d'ufficio e le relative spese poste a carico degli inadempienti, oltre al pagamento della sanzione pecunaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

4. NORMATIVA IMPIANTI SERRICOLI

Nelle zone agricole AG1 e AG2 sono realizzabili impianti serricoli, che a seconda della loro natura possono essere distinti in:

- impianti mobili: potranno contenere esclusivamente aree di coltivazione. Devono prevedere anche a livello provvisorio, il deflusso delle acque; non devono arrecare danno alle aree confinanti, alle aree pubbliche o alle strade;
- impianti fissi: l'impianto serricolo fisso è finalizzato allo sviluppo delle colture protette, ad attività di tipo produttivo e sperimentale nel settore agricolo e della biologia vegetale. L'impianto serricolo fisso potrà essere dotato di un sistema impiantistico, integrato al contenitore, per il riscaldamento, la ventilazione, il raffrescamento, l'ombreggiamento, l'irrigazione, la fertilizzazione, l'illuminazione etc. Possono far parte integrante dell'impianto anche zone di movimentazione dei prodotti e di lavorazione oltre agli impianti tecnologici funzionalmente necessari all'impianto stesso. L'impianto serricolo dovrà prevedere un sistema per l'allontanamento delle acque meteoriche distinto da quello per l'evacuazione delle acque reflue delle colture. Per gli impianti serricoli fissi esistenti o di nuova realizzazione, allo scopo di consentire gli adeguamenti tecnologici previsti dalla legge 818/1982, potranno essere autorizzate come "opere interne" volumetrie tecnologiche fino ad un massimo di 40 mc, senza che tali volumi incidano sul calcolo dell'indice fondiario;
- impianti fissi integrati: sono quelli che, oltre alla zona di coltivazione, comprendono anche spazi di movimentazione e di lavoro. Per questa tipologia potranno essere previste zone di copertura opaca eventualmente coibentata e zone in muratura per ospitare gli impianti tecnologici. Per questa tipologia potranno essere previsti elementi "a capo serra" con altezza alla gronda non superiore a mt 6. Gli spazi di movimentazione e di lavoro con copertura opaca non possono superare il 10% del totale della Sc (superficie coperta) della serra stessa. Gli spazi per impianti tecnologici non possono superare il 5% della superficie coperta (Sc) della serra stessa.

L'impianto fisso si distingue da quello mobile per la presenza anche di uno solo dei seguenti elementi:

- fondazione al suolo della struttura metallica e sua effettiva amovibilità;
- presenza di cordolo perimetrale e di pavimentazione;
- reti impiantistiche interne di tipo non mobile (reti di riscaldamento, acqua, energia elettrica, etc.).
- coperture e chiusure perimetrali permanenti.

Regimi di attuazione

- impianti mobili: il titolo abilitativo può essere ottenuto attraverso dichiarazione di inizio attività con estratto catastale ed esatto posizionamento e dimensionamento (Sc);
- impianti fissi: il titolo abilitativo può essere ottenuto attraverso l' autorizzazione edilizia mediante presentazione di progetto tecnico di cui ai paragrafi successivi senza preventivo parere della Commissione Edilizia;
- impianti fissi integrati: il titolo abilitativo può essere ottenuto attraverso l' autorizzazione edilizia mediante presentazione di progetto tecnico di cui ai paragrafi successivi con programma e progetto aziendale e con preventivo parere della Commissione Edilizia;

Il progetto per l'autorizzazione di una serra fissa deve essere fornito dei seguenti elementi:

- documentazione grafica e descrittiva per la verifica del rapporto di copertura territoriale (Rc);
- mappa veritiera e aggiornata in scala 1:500 dei mappali interessati al progetto e di quelli confinanti;
- sulla mappa precedente verrà disegnata la planimetria generale dell'impianto serricolo con le quote principali e con l'indicazione dei distacchi da confini, strade, canali;
- va indicata inoltre la rete di deflusso delle acque bianche fino al canale principale, con indicate le sezioni della tubazione o del canale e gli eventuali particolari costruttivi. In caso di comprovata impossibilità di raggiungere, con la rete di deflusso delle acque bianche, il canale principale, si potranno prevedere vasche di raccolta con allegati i particolari costruttivi.
- relazione illustrativa;
- bozza di convenzione in caso di impianti integrati e, comunque atto unilaterale d'obbligo relativo al mantenimento della destinazione produttiva agricola e alla stretta funzionalità dei volumi tecnologici o di lavorazione con l'attività aziendale.

Saranno a carico del richiedente tutte le opere idrauliche e di sistemazione del terreno per raggiungere il canale principale, che risultano necessarie. Gli interventi conseguenti non sono da intendersi limitati al confine della proprietà aziendale.

Distacchi dai cigli

di strade vicinali	250 cm
di strade interpoderali	200 cm
di strade comunali ed altre	400 cm
di canali	150 cm
dai confini	200 cm

L' altezza massima degli impianti serricoli, misurata alla gronda, non potrà superare i 350 fatto salvo comunque quanto previsto per gli impianti integrati.